



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "Bozzini – Fasani"
Via Raffaello - 71036 LUCERA



Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell'Infanzia: 20/11/ 1989 ratificata dall'Italia con la L. 176/1991.

Circolare n. 100

Al Personale Docente
Ai Rappresentanti delle case editrici
Al Direttore SGA
Al sito web

Oggetto: Procedura adozione libri di testo

Si comunica che è consentito l'incontro tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall'associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), secondo le seguenti modalità:

- il promotore editoriale e il docente, prendono specifico appuntamento ponendo attenzione che lo stesso non ricada in orario di lezione, in orario di disposizione o in orario di ricevimento genitori;
- il docente annota data e ora dell'incontro alla Dirigente su un apposito registro che sarà messo a disposizione nell'ex aula Covid dei vari plessi;
- gli incontri tra il promotore editoriale e i docenti avverranno nelle ex aule Covid di tutti i plessi.

Si precisa che, ai sensi dell'Allegato 1 – Elenco esemplificativo dei processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche delle Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'adozione dei libri di testo e scelta dei materiali didattici è stato individuato come uno dei processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche. Per evitare fenomeni corruttivi L'ANAC consiglia Per evitare di **"favorire case editrici o particolari autori in cambio di utilità"** è opportuno rendere pubbliche tutte le fasi del processo e i criteri di scelta che dovranno essere elaborati dai singoli dipartimenti/consigli di interclasse.

Si raccomanda inoltre di mantenere il segreto d'ufficio, disciplinato **dall'art. 28 della L. 241/90** per l'intera fase del processo di scelta. Ai sensi dell'art 494, lettera b del Decreto Leg.vo 297/94, la violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggette a pubblicità, comporta, per il personale docente, l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino ad un mese. E' quindi categoricamente vietato fornire ai rappresentanti delle case editrici notizie relative alle scelte effettuate dai singoli dipartimenti/consigli di interclasse, prima della pubblicazione dei verbali dei relativi organi competenti.

[Normativa di riferimento adozioni libri di testo](#)

Lucera,09/01/2023

Il Dirigente Scolastico

Pasquale Trivisonne

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3,comma 2, del D.Lgs n. 39/93)